ACCORDO DI PROGRAMMA PER LA VALORIZZAZIONE DELLA RESIDENZA UNIVERSITARIA PRESSO L'UNIVERSITA' "CARLO CATTANEO" – LIUC DI CASTELLANZA (VARESE)

(ai sensi della legge regionale 14 marzo 2003 n. 2 e dell'art. 34 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267)

TRA:

la **REGIONE LOMBARDIA**, con sede in Milano, Piazza Città di Lombardia n.1, nella persona del Presidente della Regione Lombardia pro tempore, Roberto Maroni;

Ε

ALER Varese Como Monza Brianza Busto Arsizio (di seguito semplicemente ALER Varese), con sede in Varese, Via Monte Rosa n. 21, nella persona del Presidente ed Amministratore Unico Mario Angelo Sala;

il **COMUNE DI CASTELLANZA** (di seguito semplicemente Comune), con sede in Castellanza, viale Rimembranze n. 4, nella persona del Sindaco Dott. Fabrizio Farisoglio;

l'**UNIVERSITA' CARLO CATTANEO – LIUC** (di seguito semplicemente Università), con sede in Castellanza, corso Matteotti n. 22, nella persona del Presidente Ing. Michele Graglia;

congiuntamente denominate "le parti",

e per adesione:

- **HINTERLAND SOC. COOP. IN LIQUIDAZIONE**, con sede in Milano, via Benadir n. 5, nella persona del Liquidatore Dott. Giannatale Vitale;
- INIZIATIVA UNIVERSITARIA 1991 S.P.A., con sede in Varese, piazza Monte Grappa 5, nella persona dell'Amministratore Delegato Vittorio Gandini

RICHIAMATI:

- il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ed in particolare, l'art. 34 riguardante la disciplina generale in materia di accordi di programma;
- la Legge Regionale 14 marzo 2003, n. 2 ed in particolare l'art. 6 che disciplina le procedure per gli accordi di programma di prevalente competenza regionale;
- il Programma Regionale di Sviluppo della X Legislatura, approvato con DCR n. 78 del 9 luglio 2013;

PREMESSO CHE

- con d.p.g.r. n. 54953 del 7 maggio 1997, è stato approvato l'Accordo di Programma (di seguito AdP), proposto dal Comune di Castellanza (VA), per la riqualificazione dell'area industriale dismessa denominata "Ex Cotonificio Cantoni" localizzata in piazza Soldini n. 5, finalizzato all'attuazione di un intervento di edilizia residenziale universitaria, consistente nella costruzione, ampliamento ristrutturazione ed ammodernamento di strutture destinate ad alloggi universitari per complessivi 468 posti letto, attuato ai sensi dell'art. 18 della legge 2 dicembre 1991 n. 390 mediante un Programma di Recupero Urbano (P.R.U.) ex art. 11 legge 2 dicembre 1993 n. 493;
- l'Accordo di programma sopra citato, sottoscritto in data 3 aprile 1997 da Regione Lombardia, Comune di Castellanza e Università Carlo Cattaneo – LIUC, è stato successivamente modificato con un primo atto approvato con d.p.g.r. n. 29898 del 20 maggio1999 ed quindi ulteriormente integrato con atto approvato con d.p.g.r. n. 1045525 giugno 2003;
- il soggetto attuatore, proprietario e gestore della residenza universitaria studentesca è Hinterland Soc. Coop., ora in liquidazione volontaria, che opera in diritto di superficie per 60 (sessanta) anni concesso da Iniziativa Universitaria 1991 S.p.a., proprietaria dell'area come da atto di acquisto in data 19 settembre 1990 n. 105397/21117 rep. Notaio Alfonso Aiello;
- per la realizzazione dell'intervento Hinterland Soc. Coop. in liquidazione ha ottenuto da Regione Lombardia i seguenti due finanziamenti, a valere sul Programma quadriennale 1992/1995 di edilizia residenziale pubblica leggi 179/1992 e 493/1993 Deliberazione CIPE 16 marzo 1994:
 - € 5.681.025,89 erogato con decreto n. 6461/1997, che, con atto unilaterale d'obbligo del 5 agosto 1997, Hinterland Soc. Coop. in liquidazione si è impegnata a rimborsare integralmente alla Regione;
 - € 326.905,24 erogato con decreto n. 18251/2003, che, con atto integrativo d'obbligo del 26 settembre 2003, Hinterland Soc. Coop. in

liquidazione si è impegnata a rimborsare nella misura del 50% alla Regione;

- entrambi i finanziamenti dovranno essere rimborsati secondo le modalità contemplate rispettivamente nella d.g.r. 26 luglio 1997 n. VI/16790 e nella d.g.r. 21 febbraio 2000 n. VI/48372: il rimborso, rivalutato secondo l'indice ISTAT del costo della vita per gli operai e impiegati, dovrà aver luogo a partire dal trentunesimo anno dall'erogazione in quindici annualità costanti e senza interessi;
- il rimborso dovuto a Regione Lombardia da parte di Hinterland Soc. Coop. in liquidazione dei contributi di cui sopra, come rivalutato alla data del 31 dicembre 2015, ammonta ad € 8.107.073,33;
- nella convenzione attuativa dell'Accordo di programma di cui sopra, stipulata per atto pubblico tra Comune, Università, Coop. Hinterland e Iniziativa Universitaria 1991 S.p.a, in data 11 giugno 1997, n. 23464 rep. n. 6163, Notaio Cesare Cantù, si prevedeva, tra l'altro, il vincolo di destinazione perpetuo a residenza universitaria degli immobili oggetto della costituzione del diritto di superficie;
- il predetto AdP è stato definitivamente chiuso in data 22 giugno 2009 con verbale del Collegio di Vigilanza, che ha dato atto della regolare esecuzione di tutti i lavori previsti;
- l'iniziativa oggetto dell'AdP concluso ha riscontrato criticità nella gestione economica finanziaria in quanto, a fronte dei n. 468 posti letto disponibili ed ipotizzati come necessari all'epoca della realizzazione, nel periodo di utilizzo intercorso ne ha visti in media occupati da studenti universitari solo la metà, fatto che ha contribuito al conseguimento di perdite economiche;
- è stata conseguentemente valutata l'esigenza di adeguare le modalità di gestione delle residenza, anche attraverso l'eventuale futura partecipazione (trasferimento) ad altro soggetto;
- in data 29 febbraio 2012 è stato sottoscritto dal Comune di Castellanza, Università Carlo Cattaneo LIUC, Hinterland Soc. Coop. in liquidazione, Iniziativa Universitaria 1991 s.p.a. e l'Azienda Lombarda per L'Edilizia Residenziale (A.L.E..R.) di Milano, un accordo preliminare, con il quale questi soggetti hanno confermato il proprio impegno a collaborare, ognuno per la propria parte e competenza, alla valorizzazione, anche sotto il profilo della sostenibilità economica, della Residenza temporanea, mediante l'assunzione degli adempimenti meglio specificati per ciascuno di essi sempre nel medesimo accordo preliminare, in coerenza con le linee programmatiche regionali in materia di residenza temporanea;

- nel suddetto accordo preliminare le parti avevano previsto la promozione di un Accordo di Programma a cura di Regione Lombardia;
- con d.g.r. n. 3180 del 29 marzo 2012 Regione Lombardia aveva approvato la promozione di un accordo di programma per la valorizzazione, anche sotto il profilo della sostenibilità economica, della Residenza Temporanea presso l'Università Carlo Cattaneo-LIUC, ma le parti non hanno in seguito proceduto con l'approvazione dell'accordo di programma entro il termine previsto;
- il Comune di Castellanza, in seguito alla richiesta inoltrata in data 03/02/2014 prot. 2380/2014 dall'Università Carlo Cattaneo LIUC, unitamente alla società Iniziativa Universitaria 1991 s.p.a. e alla Società di Gestione Residenza Pomini s.r.l. di procedere a variare il PGT al fine di consentire l'ampliamento dell'utenza della residenza universitaria ad altre categorie di soggetti oltre agli studenti, con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 23/06/2014 ha approvato la variante al PGT al fine di consentire l'utilizzo della residenza universitaria da parte dei seguenti soggetti, fermo restando la prevalenza degli studenti universitari: studenti universitari e non universitari, personale ed ospiti della struttura universitaria, altri soggetti aventi esigenze alloggiative di natura temporanea per ragioni di lavoro, cura ed assistenza di pazienti, degenti o lungodegenti;
- Regione Lombardia reputa coerente ai fini della valorizzazione della residenza universitaria la rettifica urbanistica del Comune di Castellanza come specificata nel punto di cui sopra;
- sussiste tuttora l'interesse regionale di rilanciare e valorizzare la Residenza Universitaria in oggetto, rispondendo a specifiche esigenze abitative di tipo temporaneo e di integrazione sociale in un contesto altamente significativo in termini di impatto economico, oltre che culturale, come l'Università Carlo Cattaneo - LIUC, istituzione e punto di riferimento fondamentale per la collettività e per il territorio lombardo nel suo insieme;
- Regione Lombardia ha così convocato la Conferenza dei Rappresentanti dell'Accordo di Programma in data 6 novembre 2015 con l'obiettivo di condividere il percorso per il rilancio, anche sotto il profilo della sostenibilità economico-finanziaria, della Residenza Universitaria presso l'Università Carlo Cattaneo – LIUC di Castellanza;
- la Conferenza dei Rappresentanti nella seduta del 6 novembre 2015 ha provveduto ad approvare il percorso per la definizione dell'Accordo di Programma;

• con d.g.r. n. 4332 del 20 novembre 2015 Regione Lombardia ha promosso l'Accordo di Programma al fine di perseguire l'obiettivo di valorizzazione del complesso immobiliare in oggetto;

CONSIDERATO che:

- la Segreteria Tecnica nella seduta del 25 febbraio 2016 ha provveduto ad approvare l'ipotesi dell'Accordo di programma per la valorizzazione della residenza universitaria presso l'Università Carlo Cattaneo LIUC di Castellanza;
- L'ipotesi di AdP ed relativi allegati sono stati approvati:
 - dalla Giunta Regionale con deliberazione n. del..........2016;
 - dal Consiglio Comunale con deliberazione n......del..........2016;
 - dal Presidente di ALER Varese con
 - dal Consiglio dell'Università con deliberazione n. del.......2016;
 - da Hinterland Soc. Coop. in liquidazione in forza di delibera assembleare del 15 febbraio 2016;
 - dal Consiglio di Amministrazione dell'Iniziativa Universitaria 1991 S.p.a. con deliberazione del......
- Il presente Accordo di Programma dovrà essere approvato con atto formale del Presidente della Giunta Regionale della Lombardia, o suo delegato, atto che dovrà essere pubblicato nel Bollettino Ufficiale della stessa Regione;

Tutto ciò premesso, tra i soggetti interessati all'Accordo di Programma, come sopra individuati,

Si conviene e si stipula quanto segue

Premesse

- 1. Le premesse, gli atti ed i documenti allegati, che le Parti dichiarano di conoscere ed accettare, costituiscono parte integrante e sostanziale, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, commi 1 e 3, della L. 241/1990, del presente Accordo di Programma (di seguito "AdP").
- 2. L'AdP è stato approvato secondo le modalità e con gli effetti previsti dall'art. 34 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali", dall'art. 6 della I.r. 14 marzo 2003, n. 2, "Programmazione negoziata regionale".
- 3. Costituisce allegato, parte integrante e sostanziale al presente AdP il cronoprogramma(Allegato A).

Art. 2

Finalità e oggetto dell'Accordo

- 1. Finalità del presente AdP è la valorizzazione, anche sotto il profilo della sostenibilità economica, della Residenza Universitaria presso l'Università Carlo Cattaneo LIUC di Castellanza (VA), secondo quanto meglio indicato all'articolo 3, per rinforzare l'attrattività del territorio lombardo con benefici rilevanti in termini economici, sociali e culturali.
- 2. Con il presente Accordo si intende salvaguardare e conservare la funzione pubblica in termini di continuità di un'offerta di servizi in grado di rispondere adeguatamente a specifiche esigenze abitative di tipo temporaneo e di integrazione sociale.
- 3. Il presente Accordo di Programma prevede, inoltre, gli adempimenti che ciascun soggetto interessato all'attuazione dell'Accordo dovrà compiere per consentire in tempi coordinati la realizzazione di quanto previsto dall'Accordo di Programma.

Art. 3

Descrizione del progetto

 La proposta prevede l'acquisizione della Residenza universitaria da parte di ALER Varese al fine di poter assicurare un'adeguata offerta di alloggi residenziali anche di tipo temporaneo conformemente alle previsioni del vigente strumento urbanistico del Comune di Castellanza, nell'interesse generale di coniugare le esigenze di integrazione sociale e di promozione della cultura universitaria con gli obiettivi di attrattività e competitività del territorio.

- 2. Nello specifico con tale operazione ALER Varese:
 - acquisirà il diritto di superficie ed il fabbricato idoneo all'uso e comprensivo delle attrezzature e degli arredi da Hinterland e la proprietà dell'area da parte di Iniziativa Universitaria 1991;
 - subentrerà nei contratti di locazione in essere alla data di trasferimento della proprietà della residenza;

Art. 4

Fattibilità urbanistica dell'intervento

1. Gli interventi previsti dal presente AdP, sono conformi allo strumento urbanistico vigente, pertanto, l'Accordo non produce effetti di variante urbanistica.

Art. 5

Impegni delle parti

- 1. Oltre a quanto specificamente previsto dal presente AdP, nel rispetto dei principi di collaborazione e di non aggravio del procedimento, di cui alla L. 241/1990, gli Enti si impegnano a:
 - collaborare attivamente, in attuazione del principio costituzionalmente assistito di leale cooperazione istituzionale;
 - promuovere tutte le iniziative necessarie a garantire il rispetto degli impegni e dei termini assunti con la sottoscrizione del presente AdP;
 - avvalersi di ogni strumento della vigente normativa in materia di semplificazione dell'attività amministrativa, nonché di snellimento ed accelerazione dei procedimenti di decisione, controllo ed esecuzione degli interventi;
 - rimuovere e superare ogni impedimento e/o ogni ostacolo (procedurale, etc.) relativo all'attuazione degli impegni assunti nel presente AdP, in ogni fase e tempo e quale ne sia la causa, fino alla loro completa attuazione.

Impegni in capo a Regione Lombardia

- Regione Lombardia si impegna a sostenere la valorizzazione del complesso immobiliare ove è ubicata la Residenza universitaria, attraverso il suo utilizzo in funzione di un idoneo mix sociale, favorendo la sostenibilità economica della gestione nel rispetto delle finalità sociali dell'azione pubblica e assumendo gli atti necessari per conseguire gli obiettivi dell'accordo.
- 2. Regione Lombardia si impegna a:
 - a) garantire la copertura delle spese inerenti o funzionali al trasferimento della proprietà del complesso immobiliare degli impianti, degli arredi e delle attrezzature dove è ubicata la Residenza universitaria, con un finanziamento a fondo perduto della somma di Euro 2.250.000,00 a favore di ALER Varese:
 - b) trasformare in contributo a fondo perduto, a favore di ALER Varese, i due finanziamenti di cui in premessa, concessi ad Hinterland a valere sul Programma quadriennale 1992/1995 di edilizia residenziale pubblica leggi 179/1992 e 493/1993 di cui alle premesse, e precisamente: € 5.681.025,89 erogato con decreto n. 6461/1997 ed € 326.905,24 erogato con decreto n. 18251/2003.
- 3. Il finanziamento, di cui al comma 2, lettera a), ha destinazione vincolata e verrà trasferito a ALER Varese in un'unica soluzione in tempo utile al trasferimento della proprietà.

Art. 7

Impegni in capo al Comune di Castellanza

1. Il Comune di Castellanza si impegna a sostenere il progetto di valorizzazione anche attraverso modifiche, ove necessarie, della convenzione urbanistica vigente fermo restando la prevalenza degli studenti universitari nell'uso della residenza universitaria.

Art. 8

Impegni in capo a ALER Varese

- 1. ALER Varese si impegna ad acquisire:
 - il diritto di superficie inerente la "residenza universitaria per locazione temporanea di studenti universitari e non universitari, personale ed ospiti della struttura universitaria, altri soggetti aventi esigenze alloggiative di

natura temporanea per ragioni di lavoro, cura ed assistenza di pazienti, degenti o lungodegenti", ed aree scoperte pertinenziali, di servizio e circostanti, arredi, attrezzature e impianti esistenti da Hinterland Soc. Coop. in liquidazione;

- la proprietà delle aree da Iniziativa universitaria 1991;
- 2. ALER Varese si impegna a subentrare nei contratti di locazione in essere alla data di trasferimento dei beni.
- 3. L'impegno di ALER per l'acquisto di quanto indicato al comma 1 non potrà essere superiore a € 9.907.073,33 includenti:
 - € 100.000,00 quale prezzo per l'acquisto della proprietà delle aree presso Iniziativa Universitaria 1991;
 - € 1.700.000,00 quale pagamento ad Intesa S. Paolo per l'estinzione del mutuo concesso a Hinterland Soc. Coop. e garantito da ipoteca gravante sul fabbricato con conseguente cancellazione dell'ipoteca medesima:
 - € 8.107.073,33 determinato alla data del 31/12/2015 quale accollo del debito maturato da Hinterland Soc. Coop. verso Regione Lombardia in relazione all'obbligo di restituzione dei finanziamenti da quest'ultima erogati per la realizzazione dell'intervento.
- 4. Tutti gli oneri, notarili e fiscali, afferenti alle acquisizioni dei beni da parte di ALER Varese di cui al punto 1, saranno a carico di ALER medesima.

Art. 9

Impegni in capo a Hinterland Soc. Coop. in liquidazione

- Hinterland antecedentemente al trasferimento del diritto di superficie si impegna a risolvere il contratto di affitto del ramo d'azienda in essere con l'attuale soggetto conduttore SGRP e a stipulare con il medesimo il nuovo contratto di locazione dell'immobile completo di arredi, impianti e attrezzature.
- 2. Hinterland Soc. Coop. in liquidazione si impegna a cedere, alle condizioni economiche di cui all'art. 8, ad ALER Varese il diritto di superficie inerente la "residenza universitaria per locazione temporanea di studenti universitari e non universitari, personale ed ospiti della struttura universitaria, altri soggetti aventi esigenze alloggiative di natura temporanea per ragioni di lavoro, cura ed assistenza di pazienti, degenti o lungodegenti", ed aree scoperte

- pertinenziali, di servizio e circostanti, arredi, attrezzature e impianti esistenti e a provvedere al trasferimento ad ALER dei contratti di locazione in essere.
- 3. Hinterland si impegna ad esercitare l'opzione per l'applicazione dell'IVA con inversione contabile sulla cessione del diritto di superficie.

Impegni in capo a Iniziativa Universitaria 1991

1. Iniziativa Universitaria 1991 si impegna a cedere a favore di ALER Varese la proprietà dell'area su cui insiste il complesso immobiliare della Residenza universitaria alle condizioni economiche di cui all'art.8.

Art. 11

Impegni in capo all'Università Carlo Cattaneo – LIUC

- 1. L'Università si impegna a favorire e a sostenere, in qualsiasi forma, lo sviluppo delle attività di cui al progetto di valorizzazione.
- 2. L'Università si impegna a raccogliere i dati inerenti la gestione della residenza e a trasmetterli alla Segreteria Tecnica allo scadere del primo anno del presente AdP.

Art. 12

Composizione ed attribuzioni del Collegio di Vigilanza

- 1. Ai sensi dell'art. 34, del D. Lgs. 267/2000, nonché dell'art. 6, della L.R. n. 2/2003, la vigilanza e il controllo sull'esecuzione del presente AdP sono esercitati da un Collegio costituito dal:
 - Presidente della Regione Lombardia o suo delegato che lo presiede
 - Sindaco del Comune di Castellanza o suo delegato
 - Presidente di ALER Varese o suo delegato
 - Presidente dell'Università Carlo Cattaneo LIUC o suo delegato
- 2. Al Collegio di Vigilanza partecipano, senza diritto di voto, i legali rappresentanti, o loro delegati, della società Hinterland Società Cooperativa in liquidazione e di Iniziativa Universitaria 1991 aderenti all'AdP.
- 3. Al Collegio di Vigilanza sono attribuite le seguenti competenze:

- vigilare sulla piena, tempestiva e corretta attuazione dell'AdP, nel rispetto degli indirizzi e dei tempi e del costante mantenimento dell'interesse pubblico sotteso dal progetto citato in premessa;
- individuare gli ostacoli di fatto e di diritto che si verificassero nell'attuazione dell'AdP, proponendo ai soggetti sottoscrittori soluzioni idonee alla loro rimozione;
- provvedere, ove necessario o previsto, alla convocazione dei soggetti sottoscrittori del presente AdP;
- autorizzare, ai sensi del comma 9, della L.R. n. 2/2003, le modifiche planivolumetriche, eventualmente necessarie in fase di esecuzione, che:
 - a. non alterino le caratteristiche tipologiche dell'intervento;
 - b. non modifichino gli impegni anche di carattere finanziario previste nell'Accordo;
 - c. non incidano sulle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti non necessitano di nuova approvazione secondo le procedure di legge;
- assegnare, in caso di accertata inattività o inadempienza degli Enti locali, un congruo termine per provvedere, non superiore a sessanta giorni;
- nominare un Commissario ad acta, sentito l'Ente inadempiente, qualora decorra inutilmente il termine di cui sopra, con oneri a carico dell'Ente inadempiente;
- dirimere, in via bonaria, le controversie che dovessero insorgere tra i soggetti sottoscrittori in ordine all'interpretazione ed all'attuazione del presente AdP;
- 4. Il Collegio di Vigilanza, ai sensi del comma 9-bis della L.R. n. 2/2003, assume le proprie determinazioni con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti e in caso di parità, il voto del Presidente vale doppio. E' richiesta l'unanimità per:
 - approvare modifiche all'AdP;
 - dichiarare concluso l'AdP, qualora, per esigenze sopravvenute in fase attuativa, il medesimo Accordo non sia stato eseguito nella sua interezza, ma siano stati raggiunti gli obiettivi perseguiti dalla Regione Lombardia e dal Comune di Castellanza;
- 5. Nessun onere economico dovrà gravare sull'AdP per il funzionamento del Collegio di Vigilanza.

- 6. Il Collegio di Vigilanza si avvale della segreteria tecnica costituita dai rappresentanti delegati dai soggetti sottoscrittori, nel rispetto dei criteri di nomina e delle finalità esclusivamente istruttorie della stessa, individuate dall'art. 6, comma 6, lett. d), della L.R. n. 2/2003.
- 7. In caso di impossibilità del Presidente delle Regione o del suo delegato a presenziare alla seduta del Collegio di Vigilanza, le funzioni di presidente vengono assunte dal membro più anziano dei presenti.

Sanzioni

- Il Collegio di Vigilanza, nel caso di accertato inadempimento da parte dei soggetti sottoscrittori del presente Accordo agli obblighi assunti, provvederà a:
 - a) contestare l'inadempienza a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, con formale diffida ad adempiere entro un congruo termine;
 - b) disporre, una volte decorso infruttuosamente detto termine, gli interventi necessari per ottenere l'esecuzione degli obblighi assunti e inadempiuti;
- 2. Resta ferma la responsabilità del soggetto inadempiente per i danni arrecati con proprio comportamento agli altri soggetti, ai quali compete di decidere la ripartizione degli oneri sostenuti in conseguenza diretta dell'inadempimento contestato, salvo rivalersi successivamente nei confronti del soggetto inadempiente.
- 3. Nel caso in cui la gravità dell'inadempimento sia tale da compromettere definitivamente l'attuazione del presente Accordo, restano a carico del soggetto inadempiente tutte le spese sostenute dalla parti anche per studi, piani e progetti predisposti per la realizzazione di tutto quanto previsto nel presente Accordo.

Art. 14

Controversie

- 1. Ogni controversia derivante dall'interpretazione e dall'esecuzione del presente Accordo, che non venga definita bonariamente dal Collegio di Vigilanza ai sensi del precedente art. 6, punto 6.4 lett. e), spetterà all'Autorità Giudiziaria competente.
- 2. Foro competente è quello di Varese.

Verifiche

1. Il presente Accordo di Programma sarà soggetto a verifiche periodiche, su richiesta motivata dei singoli soggetti sottoscrittori o del Collegio di Vigilanza.

Art. 16

Sottoscrizione, effetti e durata

- 1. Il presente Accordo di Programma, sottoscritto da tutti gli Enti e soggetti, sarà approvato con Decreto del Presidente di Regione Lombardia.
- 2. Le attività programmate dal presente Accordo di programma e i relativi tempi di esecuzione sono vincolanti per i Soggetti attuatori.

Art. 17

Norma di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente Accordo, si rinvia all'art. 34, del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni e all'art. 6, della L.R. n. 2/2003, nonché alle norme del codice civile per quanto compatibili

Milano, lì	
Letto, approvato e sottoscritto	
Per la Regione Lombardia	
Per il Comune di Castellanza Il Sindaco	
Per l'Università Carlo Cattaneo – IIIIC	

Il Direttore Massimo Colli su delega del Presidente
Per ALER Varese
Il Presidente
Sottoscrivono per adesione al presente Accordo di Programma
Per Iniziativa Universitaria 1991 S.p.a